

FOGLIO INFORMATIVO

Pegno

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO Società per Azioni

Sede Legale e Amministrativa: Via Vittorio Veneto, 119 – 00187 Roma

Telefono: +39 060.060

Sito internet: www.bnl.it

Contatti: <http://www.bnl.it/wps/portal/bnlpublic/Footer/Contatti/Area-Clienti>

Iscritta all'Albo delle banche al n. 5676 e capogruppo del gruppo bancario BNL – iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia al n. 1005

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A. - Parigi

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Codice Fiscale, Partita Iva e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma al numero 09339391006

Capitale Sociale: Euro 2.076.940.000

Dati di chi entra in contatto con il cliente SOLO in caso di offerta Fuori Sede:

Nome Cognome: _____

Qualifica: _____

Iscritto all'albo dei promotori Finanziari con Delibera Consob N. _____ del _____

Indirizzo: _____

Telefono: _____ e.mail _____

CHE COSA E' IL PEGNO

Il Pegno è la garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili – che il garante, Cliente Debitore o altro soggetto, (di seguito "Costituente") presta a favore della Banca per l'adempimento degli obblighi assunti verso la Banca dal Cliente Debitore e per il conseguente soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori.

Il Costituente può essere una persona fisica o giuridica.

Nell'operatività bancaria sono comunemente costituiti in pegno: titoli di stato, obbligazioni, azioni quotate e non quotate, quote di srl, quote di fondi comuni d'investimento, saldo di conto corrente, merci e documenti rappresentativi di merci, libretti/certificati di deposito al portatore e nominativi.

La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore, in questo caso la Banca, della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce, per tutta la durata della garanzia, l'esclusiva disponibilità della cosa stessa e la conseguente indisponibilità dei beni per il Costituente.

Quando oggetto del pegno è il saldo di conto corrente, è obbligatorio aprire un conto speciale non disponibile, intestato al Cliente.

Quando vengono dati in pegno strumenti finanziari (per tali si intendono ad esempio: azioni, obbligazioni, quote di fondi) dematerializzati o meno, in gestione accentrata, il pegno si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con l'apposizione di un vincolo in favore della banca mediante registrazione in appositi conti tenuti presso la banca stessa (secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, D.lgs 213/98, c.d. Decreto Euro e art. 87 TUF).

Tra i principali rischi va tenuto presente che:

* Se il Cliente Debitore non adempie agli obblighi dell'obbligazione assunta verso la Banca, con la firma della garanzia di Pegno, la Banca ha il diritto di disporre della vendita dei beni costituiti in Pegno e di soddisfarsi sul ricavato per estinguere o ridurre il debito del Cliente Debitore; in caso di pegno su saldo di conto o di altro deposito nominativo, utilizza le somme a saldo del conto e del libretto.

* c'è la possibilità per il Costituente di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa ha incassato perché il pagamento effettuato dal Cliente Debitore risulta inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di specifiche condizioni economiche a carico del costituente il pegno:

Commissioni per acquisizione garanzia	nessuna
Spese postali per invio documenti	€ 1,50 per singolo documento

Sono a carico del costituente eventuali oneri connessi ai Servizi accessori quali ad esempio:

- per gli strumenti finanziari: spese di custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari secondo quanto disposto dal Foglio Informativo del Servizio di deposito a custodia amministrazione di titoli e/o strumenti finanziari.
- per il pegno su saldo di conto corrente: spese di tenuta conto secondo quanto previsto da Foglio Informativo del Servizio di Conto Corrente
- per le merci: spese di conservazione, deposito, assicurazione, perizia, nella misura richiesta dai soggetti che compiono tali attività

FOGLIO INFORMATIVO

RECLAMI e RECESSO

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca, Via Vittorio Veneto 119, 00187 Roma, oppure all'indirizzo e-mail reclami@bnlmail.com, o all'indirizzo di posta elettronica certificata reclami@pec.bnlmail.com, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Fermo restando il diritto di fare un esposto alla Banca d'Italia, se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può alternativamente:

a) attivare presso organismi di conciliazione accreditati, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo, secondo quanto più avanti precisato;

b) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Le decisioni dell'ABF non sono vincolanti per le parti che hanno sempre la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria, sempre tenendo conto di quanto più avanti precisato;

c) attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito.

In ogni caso, il Cliente, per poter fare causa alla Banca davanti al Giudice Ordinario, deve prima alternativamente:

- effettuare il tentativo di mediazione obbligatoria, previsto e disciplinato dal D.Lgs. 28/2010 (e successive modifiche della L. 98/2013), ricorrendo ad uno degli organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro (tra i quali il predetto Conciliatore Bancario Finanziario);

- esperire il procedimento davanti al citato Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

RECESSO

Il costituente non può recedere dal Pegno che rimane efficace fino al completo adempimento delle obbligazioni garantite come indicato nell'atto del pegno ed ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale.

LEGENDA

Cliente Debitore	Persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca
Costituente	Persona fisica o giuridica che firma l'atto di pegno a favore della Banca
Gestione accentrata	Modalità di gestione degli strumenti finanziari, di materializzati e non, presso società autorizzate
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziabili sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti futures su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili